



PROVVEDIMENTO N. 95 DEL 03 NOVEMBRE 2020

Oggetto: proroga ulteriore dei termini Motorizzazione CRI per emergenza COVID-19



Visto il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii;

Visto il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Vista la delibera CDN n. 8 del 07 febbraio 2020 ad oggetto l'approvazione del T.U. Flotta Moderna;

Visto il Provvedimento Presidenziale n. 53 del 20 marzo 2020 con il quale erano stati prorogati i termini delle scadenze amministrative riguardanti la Motorizzazione C.R.I. in forza dello stato di emergenza nazionale;

Visto il Provvedimento presidenziale n.81 del 31 agosto 2020 ad oggetto la proroga dei termini di validità dei documenti di guida scaduti, a seguito della circolare del Ministro dell'Interno prot. n. 5457 del 03/08/2020;

Considerato lo stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020), e nelle more dell'aggiornamento in atto del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I. medesimo, anche in forza dei necessari adeguamenti legati alla straordinarietà della gestione emergenza COVID-19, prorogato al 31 gennaio 2021 Con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125;

Rilevata l'esigenza di porre in essere ogni misura idonea ad assicurare ai Comitati CRI, ad ogni livello, la prosecuzione delle attività consentendo una proroga dei termini a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare dello stato di emergenza nazionale;

Preso atto del parere positivo espresso da parte della Commissione Nazionale Motorizzazione CRI;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) La validità ad ogni effetto della Patente di Servizio C.R.I. già prorogata al 31 agosto 2020 o in scadenza dal 01.09.2020, prevista dall'art. 48 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., in caso di carenza di Medici C.R.I. per il rinnovo monocratico o in C.M.L. CRI, è comunque **ulteriormente prorogata al 31 gennaio 2021** ai sensi dell'art. 104 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020) e successive modifiche ed integrazioni;

Il Presidente Nazionale



LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE

- 2) La validità ad ogni effetto del permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 47 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., è **prorogata al 31 gennaio 2021**;
- 3) Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, rilasciate ai sensi dell'art. 58 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., aventi scadenza compresa tra il 01.02.2020 e il 31.08.2020, sono **prorogate fino al 31 gennaio 2021**;
- 4) In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova (revisione) di cui all'art. 33 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., è **autorizzata fino al 31 gennaio 2021** ai sensi dell'art. 92 co. 4 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020) e successive modifiche ed integrazioni. L'autorizzazione è valida solo in caso di effettivo documentato impedimento a poter effettuare le previste visite di revisione e previa comunicazione formale al Comitato Regionale di riferimento. Per il C.M.V. e per le strutture dipendenti dal Comitato Nazionale C.R.I., l'ufficio di riferimento è l'Ufficio Nazionale Motorizzazione C.R.I.;
- 5) Ai Volontari Temporanei C.R.I., ai sensi dell'art. 52 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., la patente C.R.I. è rilasciata per conversione ed esclusivamente per il periodo di servizio svolto e formalmente documentato, al termine del quale la Patente C.R.I. dovrà essere ritirata. Nei primi 60 giorni di servizio attivo, ai Volontari Temporanei può essere rilasciato un permesso provvisorio di guida, in attesa del successivo rilascio della Patente C.R.I.;
- 6) Nelle more della pubblicazione delle Linee Guida C.R.I. funzionali al Testo Unico C.R.I. -vers. 3.0 (in fase di completamento dell'iter di approvazione), con le quali saranno pubblicati anche tutti i nuovi Allegati, si anticipa la pubblicazione dell'Allegato 1 (nella nuova numerazione), che diviene parte integrante del presente Provvedimento Presidenziale;
- 7) Il presente provvedimento è notificato ai Presidenti/Commissari ad ogni livello, nonché al Segretario Generale ed alla Commissione Nazionale Motorizzazione CRI.
- 8) Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- 9) Il presente provvedimento è portato in ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio Direttivo Nazionale.

Roma, 03 novembre 2020

Il Presidente Nazionale
 Avv. Francesco Rocca



ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE VEICOLI E RELATIVO GRADO DI PATENTE DI SERVIZIO C.R.I. PER CONDUZIONE

Patente Tipo	Classificazione del veicolo su Patente C.R.I.	Caratteristiche dei veicoli utilizzati per l'esame pratico di guida	Veicoli tipo	Riferimento alla Categoria Internaz.le civile	
1	Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilati	Motoveicoli per il trasporto di persone immatricolati per un passeggero oltre il conducente, Segway, monopattini elettrici, aventi potenza inferiore a 2 kW. ovvero 50 cc. <i>(N.B. Obbligo di casco idoneo e omologato)</i>	Ciclomotori	L1 L2	
2	Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili	Motoveicoli per il trasporto di persone immatricolati per un passeggero oltre il conducente aventi potenze inferiori a 25 kW. o con rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg), ovvero superiori a 120 cc. e che raggiungono la velocità di almeno 100 km/h. Per i candidati di età superiore ai 21 anni la prova può essere effettuata con un motociclo senza sidecar avente una potenza inferiore a 35 kW (anziché 25 kW). <i>(N.B. Obbligo di casco idoneo e omologato)</i>	Motoveicoli	L3 L4 L5 L6 L7	
3	Autovetture di rappresentanza ed autocarri operativi leggeri. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale, ovvero da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.	Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o Persone, aventi massa complessiva non superiore alle 4,5 t. <i>(N.B.: età minima 18 anni)</i>	Autovetture	M1 N1 (<3,5t) O1	
4	Autovetture operative, Ambulanze da trasporto, veicoli speciali operativi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati, rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t. kg	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose, Ambulanze da trasporto, aventi massa complessiva non superiore alle 4.5 t. e posti inferiori o uguali a 9 incluso conducente. <i>(N.B.: età minima 18 anni, comprese Ambulanze in servizio ordinario)</i>	Ambulanze da trasporto ordinario di infermi, Minibus (fino a 9 posti), Autocarri leggero (fino a 4.5 t.)	M1 N1 (<3,5t) O1	  
4b	Minibus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 750 kg	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose aventi massa complessiva non superiore alle 4.5 t. e posti inferiori o uguali a 20 incluso conducente. <i>(N.B.: età minima 21 anni)</i>	Minibus (fino a 20 posti compreso conducente)	M2	
5	Ambulanze di soccorso, auto-mediche, ambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto plasma od organi e veicoli speciali ad essi assimilati	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone, attrezzature, farmaci o materiale biologico, allestiti per il servizio sanitario d'urgenza e muniti dei dispositivi di cui all'art. 177 C.d.S., aventi massa complessiva non superiore alle 4,5 t. <i>(N.B.: età minima 21 anni per le Ambulanze in servizio di emergenza)</i>	Ambulanze di soccorso per emergenza sanitaria. Auto-mediche per emergenza sanitaria	M1	
5b	Moto-mediche	Motoveicoli per il trasporto di cose e	Motoveicoli da	L3	

		<p>persone immatricolati per un passeggero oltre il conducente e muniti dei dispositivi di cui all'art. 177 C.d.S., avente potenze inferiore a 25 kW. o con rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg), ovvero superiore a 120 cc. e che raggiunge la velocità di almeno 100 km/h.</p> <p>Per i candidati di età superiore ai 21 anni la prova può essere effettuata con un motociclo senza sidecar avente una potenza inferiore a 35 kW (anziché 25 kW).</p> <p>Motoslitte da soccorso su piste e strade innevate, impegnate in servizi di attività speciali aventi con potenza compresa fra 11 e 35 KW, anche dotate di rimorchio sanitario a traino e munite dei dispositivi di cui all'art. 177 C.d.S.. Per tali veicoli speciali la patente 5b è valida in abbinamento alla patente Tipo 9.</p> <p><i>(N.B.: età minima 21 anni per le Ambulanze in servizio di emergenza)</i></p>	<p>strada, a 2, 3 o 4 ruote, per interventi di emergenza o emergenza sanitaria.</p> <p>Motoveicoli da neve dotati di pattini direzionali e cingoli di trazione, per interventi di emergenza o emergenza sanitaria. Per tali veicoli speciali la patente 5b è valida in abbinamento alla patente Tipo 9.</p>	<p>L4</p> <p>L5</p> <p>L6</p> <p>L7</p>	
6	<p>Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali, operativi carri attrezzi e veicoli speciali ed essi assimilati. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.</p>	<p>Autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva superiore alle 4,5 t.</p> <p><i>(N.B.: età minima 21 anni)</i></p>	<p>Autocarri pesanti per trasporto di cose</p>	<p>N2 (<12,00t)</p> <p>N3 (>12,00t)</p>	 
7	<p>Autobus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.</p>	<p>Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose aventi massa complessiva superiore alle 4,5 t. e posti superiori a 20 oltre quello del conducente.</p> <p><i>(N.B.: età minima 21 anni)</i></p>	<p>Autobus per trasporto di persone</p>	<p>M3</p>	 
8	<p>Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.</p>	<p>Complessi veicolari composti da autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose avente massa complessiva superiore alle 4,5 t. e posti inferiori o uguali a 20 oltre quello del conducente., a cui è abbinato un rimorchio o semi rimorchio di massa complessiva superiore alle 2 t.</p> <p><i>(N.B.: età minima 21 anni)</i></p>	<p>Rimorchi per trasporto di cose e/o di persone</p>	<p>O2</p> <p>O3</p> <p>O4</p>	 
9	<p>Macchine operatrici, carrelli elevatori, moto carrelli da trasporto e operativi altri veicoli per movimentazione di merci o per l'effettuazione di lavori compresi i veicoli speciali.</p>	<p>Macchine operatrici, carrelli elevatori, moto carrelli da trasporto e operativi altri veicoli per movimentazione e la elevazione di merci, compresi i carichi sospesi, o per l'effettuazione di lavori in elevazione, compresi i veicoli speciali.</p> <p>Per i veicoli speciali dotati di dispositivi supplementari di allarme la patente Tipo 9 è utilizzata congiuntamente alla Tipo 5, o 5b per i veicoli assimilabili ai motoveicoli (es. motoslitte).</p> <p><i>(N.B.: età minima 18 anni i soli veicoli cat. M1, età minima 21 anni tutti gli altri veicoli cat. N,</i></p>	<p>Veicoli per la movimentazione o il trasporto di cose e/o persone. Veicoli muniti di cingoli. Veicoli speciali per il trasporto di persone e/o di cose (es. motoslitte), purché in abbinamento alla patente Tipo 5 o 5b se muniti di dispositivi</p>	<p>M1</p> <p>N</p> <p>O</p> <p>T</p> <p>R</p>	     

		<p>O, T, R, S)</p> <p><u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u></p> <p><i>(D.Lgs. 81/08 art. 36; 37 e 71 – formazione, informazione, idoneità attrezzature)</i></p> <p><i>(D.Lgs. 81/08 - Allegato 7 – verifiche periodiche)</i></p> <p><i>(Accordo Stato-Regioni Rep. 53/CSR del 22/02/2012 – formazione specifica)</i></p>	<p>supplementari di allarme ed utilizzati in servizio di interventi di emergenza e/o di urgenza sanitaria.</p>	<p>S</p>	
--	--	--	--	-----------------	---